

FOGLIO INFORMATIVO

Estinzione anticipata impegni di pagamento e sconto pro soluto di crediti

INFORMAZIONI SULLA BANCA

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO Società per Azioni

Sede Legale e Amministrativa: Viale Altiero Spinelli, 30 – 00157 Roma

Telefono: +39 848 78 22 88 (numero a tariffa urbana ordinaria)

Sito internet: www.bnl.it

Contatti: <https://bnl.it/it/Professionisti-e-Imprese/Contatti/> oppure https://bnl.it/it/Corporate/Contatti

Iscritta all'Albo delle banche al n. 5676 e capogruppo del gruppo bancario BNL – iscritto all'Albo dei gruppi bancari presso la Banca d'Italia al n. 1005

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento del socio unico BNP Paribas S.A. - Parigi

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

Codice Fiscale, Partita Iva e n. di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma al numero 09339391006

Capitale Sociale: Euro 2.076.940.000

Dati di chi entra in contatto con il Cliente SOLO in caso di offerta Fuori Sede:

Soggetto Collocatore

Nome e Cognome/Ragione Sociale.....
Qualifica..... Cod. Fiscale / P.A.....
Indirizzo/Sede..... Nr. Iscrizione Albo.....
Telefono..... Fax..... Indirizzo e-mail.....

Il sottoscritto dichiara di avere ricevuto copia del presente **Foglio Informativo**, composto da n. 4 pagine, nonché della "Guida Pratica sull'Arbitro Bancario Finanziario" dal soggetto sopra indicato.

Data Firma del Cliente

COMPILARE IN STAMPATELLO O TIMBRARE

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM), previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), può essere consultato in filiale e sul sito internet della banca (www.bnl.it)

CHE COSA SONO L'ESTINZIONE ANTICIPATA DI IMPEGNI DI PAGAMENTO E LO SCONTO PRO SOLUTO DI CREDITI

Il presente Foglio Informativo descrive caratteristiche, rischi e voci di costo relativi a:

- Estinzione anticipata e sconto pro soluto di impegni di pagamento ed accettazioni derivanti da operazioni di credito documentario;
- Sconto pro-soluto di effetti sull'estero avallati da banche.

Le operazioni sopra elencate sono subordinate alla sottoscrizione di appositi moduli contrattuali disponibili presso la Banca ed alla preventiva attività di valutazione del debitore da parte della Banca, con riguardo agli aspetti di solvibilità, affidabilità, reputazione e merito creditizio.

CARATTERISTICHE DELL'ESTINZIONE ANTICIPATA E DELLO SCONTO PRO SOLUTO DI IMPEGNI DI PAGAMENTO ED ACCETTAZIONI DERIVANTI DA OPERAZIONI DI CREDITO DOCUMENTARIO

Con il contratto di smobilizzo di impegni ed accettazioni derivanti da operazioni di credito documentario con pagamento differito, la Banca paga anticipatamente un credito vantato dal cedente (beneficiario del credito) verso la banca che ha onorato una presentazione di documenti conformi. Tale banca può coincidere con quella che smobilizza il credito (estinzione anticipata di proprio impegno o accettazione) o meno (smobilizzo di impegno o accettazione di altra banca).

Nel primo caso (estinzione anticipata di proprio impegno o accettazione) il pagamento anticipato può essere concesso dalla Banca dietro presentazione di richiesta da parte del Cliente/beneficiario e specifica accettazione delle condizioni contrattuali proposte dalla Banca.

Nel secondo caso (smobilizzo di impegno o accettazione di altra banca) il pagamento anticipato può essere concesso dalla Banca dietro presentazione di richiesta da parte del Cliente, accompagnata dalla cessione del credito ai sensi dell'art. 1260 del Codice Civile, unita alla specifica accettazione delle condizioni contrattuali proposte dalla Banca che smobilizza il credito (cessionaria).

Qualora il Cliente/ordinante richieda alla Banca l'emissione di un credito documentario con la clausola di impegno a pagare anticipatamente il beneficiario, il Cliente/ordinante deve disporre anche di apposite linee di credito per cassa. In ogni caso, l'operazione deve essere soggetta alla valutazione della Banca.

Opportunità

Il Cliente può entrare immediatamente in possesso delle somme dovute dal debitore, al netto degli interessi di sconto e delle altre commissioni percepite dalla Banca, con conseguenti vantaggi in termini di qualità degli attivi/indici di bilancio, dovuti alla presenza di cassa anziché crediti verso terzi/commerciali, e di gestione della liquidità. Inoltre, poiché l'operazione è pro soluto, il Cliente trasferisce alla Banca le eventuali insolvenze del debitore elencate nel contratto.

Rischi

Il Cliente è esposto al rischio di dover restituire alla Banca l'importo ricevuto in caso di intervento dell'autorità giudiziaria o frode manifesta che inibiscano il pagamento in favore della Banca che ha scontato da parte della banca debitrice (emittente o designata).

CARATTERISTICHE DELLO SCONTO PRO-SOLUTO DI CAMBIALI SULL'ESTERO AVALLATI DA BANCHE

Con lo sconto "pro-soluto" la Banca acquista un credito verso terzi non ancora scaduto. Il credito è rappresentato dalle cambiali presentate dal Cliente ed avallate da una banca. La Banca, previa valutazione della banca avallante e sottoscrizione di apposito contratto con il Cliente, procede allo sconto delle cambiali accreditando il netto ricavo sul conto corrente del Cliente.

Opportunità

Il Cliente può entrare immediatamente in possesso delle somme dovute dal debitore, al netto degli interessi di sconto e delle altre commissioni percepite dalla Banca, con conseguenti vantaggi in termini di qualità degli attivi/indici di bilancio, dovuti alla presenza di cassa anziché crediti verso terzi/commerciali, e di gestione della liquidità. Inoltre, poiché l'operazione è pro soluto, il Cliente trasferisce alla Banca le eventuali insolvenze del debitore o del Paese del debitore elencate nel contratto.

Rischi

Il Cliente è esposto al rischio di dover restituire alla Banca l'importo ricevuto solo in caso di intervento dell'autorità giudiziaria o frode nei confronti della Banca.

CONDIZIONI ECONOMICHE

Tasso di Sconto	7,60 % calcolato <i>pro rata temporis</i> sull'importo facciale dei titoli presentati minimo Euro 100,00
Modalità di calcolo interessi di sconto	Giorni effettivi/360
Giorni Banca	Unione Europea: 10,00 Altri paesi: 20,00
Commissione di incasso	0,50 % dell'importo facciale dei titoli
Diritto fisso effetti "senza spese" o richiamati	Euro 20,00
Diritti di bordereau	Euro 5,00 per ciascuna richiesta (distinta di presentazione)
Operazioni in cambi: trasformazione di una valuta (compreso l' Euro) in un' altra a pronti¹	0,25 % – minimo Euro 5,00

¹ Applicata ad ogni trasformazione di una valuta (compreso l'Euro) in un'altra a pronti. Per la determinazione del tasso di cambio applicato al Cliente, la Banca prende a riferimento il "tasso di cambio di mercato" disponibile al momento in cui l'operazione di cambio viene negoziata oppure il "Listino cambi BNL"; in entrambi i casi viene applicato uno spread (margine) nella misura massima dello 0,75 %.

Il "listino cambi BNL" viene formato sulla base delle quotazioni del mercato internazionale alle ore 13:00 di Londra, così come riscontrabili sulle pagine Reuters od analogo sistema informativo internazionale, qualora le pagine Reuters non fossero disponibili; da queste quotazioni la Banca rileva giornalmente un cambio unico delle altre divise contro l'Euro, che rappresenta pertanto il "listino cambi BNL", a cui la Banca applica uno spread (margine) nella misura massima dello 0,75%. La Banca può applicare uno spread (margine) inferiore allo 0,75 % in funzione dei seguenti fattori: importo della singola operazione, divisa oggetto di conversione, liquidità e andamento del mercato, differente operatività del cliente (correlata ad esempio, al volume di operazioni rilevate dalla Banca in un determinato periodo). Ad esempio:

- maggiore è l'importo da convertire, minore sarà lo spread (margine) applicato, in funzione della copertura dei costi fissi di gestione dell'operazione;
- operazioni di conversione fra le divise più scambiate sui mercati internazionali (EUR, USD, GBP, JPY, CHF, CAD, AUD, NZD, SEK, NOK), prevedono uno spread (margine) minore rispetto ad operazioni di conversione tra tutte le altre divise che sono meno scambiate;
- lo spread (margine) applicato può variare anche nel caso di maggiore o minore liquidità dei mercati internazionali, influenzato dall'orario in cui avviene la conversione, oppure da particolari eventi e inattese turbolenze sui mercati finanziari.

A titolo puramente esemplificativo e non esaustivo delle condizioni applicate.

Caso 1: il cliente acquista 1.000,00 USD (Dollari Americani) e al momento dell'acquisto il cambio di mercato è pari a 1,1220: al cliente verrà addebitato un importo convertito pari a 898,00 Euro comprensivo dello spread (margine) pari allo 0,75% corrispondente a Euro 6,74.

Caso 2: il cliente vende 600.000,00 CHF (Franchi Svizzeri) e al momento della vendita il cambio di mercato è pari a 1,05547433: al cliente verrà accreditato un importo convertito pari a 566.200,00 Euro comprensivo dello spread (margine) pari allo 0,40 % corrispondente a Euro 2.264,80.



Invio Documenti a mezzo corriere privato	Singolo plico standard: Euro 40,00 Singolo plico fuori standard: da percepire in base al costo della spedizione
Bollatura di effetti e regolarizzazione di bolli su cambiali	Recupero spese di bollo
Alle spese sopra elencate vanno aggiunte: <ul style="list-style-type: none">▪ le eventuali imposte determinate sulla base della normativa fiscale pro tempore vigente;▪ le spese e commissioni, successive alla data di sconto, reclamate dal Corrispondente estero, oltreché le spese e commissioni reclamate dal Corrispondente incaricato della eventuale copertura.	

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM), previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), può essere consultato in filiale e sul sito internet della Banca (www.bnl.it).

RECLAMI E RECESSO

RECLAMI

Per eventuali contestazioni relative all'interpretazione ed applicazione del presente contratto, il Cliente può presentare reclamo all'Ufficio Reclami della Banca, Viale Altiero Spinelli 30, 00157 Roma, indirizzo e-mail reclami@bnlmail.com, indirizzo di posta elettronica certificata reclami@pec.bnlmail.com, che risponde entro 60 giorni dal ricevimento.

Fermo restando il diritto di fare un esposto alla Banca d'Italia, se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro 60 giorni, prima di ricorrere all'autorità giudiziaria, può alternativamente:

- attivare presso organismi di conciliazione accreditati, tra i quali il Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie ADR (www.conciliatorebancario.it) - qualunque sia il valore della controversia, sia congiuntamente alla Banca che in autonomia, una procedura di conciliazione al fine di trovare un accordo con la Banca per la soluzione delle controversie relative al rapporto. Resta impregiudicata la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo;
- rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), organo competente per le controversie relative ad operazioni o comportamenti successivi al 1° gennaio 2009 (a partire dal 1° ottobre 2022, non possono essere sottoposte all'ABF controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al sesto anno precedente alla data di proposizione del ricorso) e sempre che non siano trascorsi più di 12 mesi dalla presentazione del reclamo alla Banca. Resta fermo che non possono essere sottoposte all'ABF le controversie per le quali sia intervenuta la prescrizione ai sensi della disciplina generale. All'ABF possono essere sottoposte tutte le controversie aventi ad oggetto l'accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono. Se la richiesta del Cliente ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro a qualunque titolo, la controversia rientra nella cognizione dell'ABF a condizione che l'importo richiesto non sia superiore a 200.000 euro. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia oppure alla Banca. Le decisioni dell'ABF non sono vincolanti per le parti che hanno sempre la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria, sempre tenendo conto di quanto più avanti precisato;
- attivare presso il suddetto Conciliatore Bancario Finanziario, qualunque sia il valore della controversia, una procedura arbitrale (ai sensi degli artt. 806 e ss. del c.p.c.), a norma del Regolamento da esso emanato, consultabile sul predetto sito.

In ogni caso, il Cliente, per poter fare causa alla Banca davanti al Giudice Ordinario, deve prima alternativamente:

- effettuare il tentativo di mediazione obbligatoria, previsto e disciplinato dal D.lgs. 28/2010 (e successive modifiche della L. 98/2013), ricorrendo ad uno degli organismi di mediazione iscritti nell'apposito registro (tra i quali il predetto Conciliatore Bancario Finanziario);
- esperire il procedimento davanti al citato Arbitro Bancario Finanziario (ABF).

Per ulteriori informazioni sull'Arbitro Bancario Finanziario, si può consultare la Guida pratica sull'Arbitro Bancario Finanziario su www.arbitrobancariofinanziario.it e presso le Filiali della Banca.

Per informazioni sulla Centrale dei Rischi, il Cliente può consultare la guida pratica "La Centrale dei Rischi in parole semplici" disponibile sul sito www.bnl.it – sezione "Trasparenza" e sul sito della Banca d'Italia www.bancaditalia.it.

RECESSO: Non previsto

LEGENDA

Caso 3: il cliente acquista 600.000,00 CNH (Renminbi Cinesi) e al momento dell'acquisto il cambio di mercato è pari a 7,7065222: al cliente verrà addebitato un importo convertito pari a 78.444,46 Euro comprensivo dello spread (margine) pari allo 0,75% corrispondente ad Euro 588,33.



Apertura	E' il momento in cui la banca, su conformi istruzioni del cliente ordinante, emette il credito documentario con le condizioni che dovranno essere rispettate dal beneficiario per ottenere la prestazione prevista dal credito.
Avallo	Garanzia personale rilasciata mediante apposizione, direttamente sul titolo di credito, della firma da parte del garante. L'avallante si impegna, in tal modo, al pagamento del titolo di credito qualora l'obligato principale non adempia (totalmente o parzialmente) al pato dell'importo facciale del titolo di credito.
Banca Designata	Banca che riceve il mandato dalla banca emittente di effettuare la prestazione (generalmente tale banca si trova nel paese del beneficiario)
Banca Emittente	Banca che emette il credito documentario
Camera di Commercio Internazionale - International Chamber of Commerce (ICC)	La Camera di Commercio Internazionale, allo scopo di facilitare il commercio internazionale, ha provveduto negli anni a fornire un quadro organico di regole per disciplinare in maniera uniforme le transazioni internazionali che coinvolgono il regolamento a mezzo dello strumento <u>Credito Documentario e Stand-by Letter of Credit</u> . Attualmente sono in vigore le "Norme ed Usi Uniformi" Pubblicazione 600 del 2007 (NUU 600). Le transazioni internazionali che coinvolgono il regolamento a mezzo dello strumento <u>Incasso Documentario</u> sono disciplinate dalle vigenti "Norme ed Usi Uniformi relative agli Incassi" Pubblicazione 522 del 1995 (NUI 522).
Cedente	Cliente che affida alla sua banca i documenti finanziari e/o commerciali, per l'invio degli stessi alla banca del trassato, accompagnati da istruzioni per il regolamento.
Cessione del credito	Contratto in base al quale una parte (cedente) trasferisce ad un'altra (cessionario) un credito, non ancora scaduto, vantato nei confronti di un terzo (debitore ceduto).
Credito Documentario	Impegno scritto che, su richiesta ed in conformità delle istruzioni di un ordinante, una banca assume nei confronti di un beneficiario, a seguito del quale la banca suddetta effettuerà o farà effettuare un regolamento contro consegna dei documenti prescritti ed a condizione che siano osservati i termini e le condizioni del credito.
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il tasso soglia dell'operazione ed accertare che quanto richiesto dalla Banca non sia superiore.
Rischio di cambio	Indica il rischio che una variazione del tasso di cambio tra divise comporti maggiori costi per il cliente nel caso in cui la divisa scelta per l'indebitamento si apprezzi rispetto a quella in cui sono denominate le somme destinate al rimborso del finanziamento.
Utilizzo	E' il momento in cui, presentando documenti conformi alle condizioni del credito documentario, il beneficiario ottiene la prestazione prevista dal credito stesso.